

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

Bari, 17/12/1976


Prot.

*Il parere della I^a C. è
negativo*

Ill.mo
Signor Presidente
Consiglio Regionale Puglia
S E D E

Si trasmette, per i relativi adempimenti di competenza, copia ^{del disegno di legge e} della relazione, ^{nonché} ~~del disegno di legge e~~ del parere espresso dalla I^a Commissione in merito al d.d.l. "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione".

Distinti saluti.



di ordine
IL PRESIDENTE

(On. Prof. Giuseppe Sasso)

Giuseppe Sasso

All.: 3

Don. Juncos

IL PRESIDENTE

Bari, 11

Prot. n. 4165

Al Presidente della 2^a Commissione

S E D E

4165

e. p.c.

Al Presidente del Consiglio
Regionale

S E D E

Oggetto: Disegno di legge: " Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli.... "

Comunico che questa Commissione nella seduta del-
l'11 c.m. ha esaminato il disegno di legge di cui allo
oggetto, [✓]asserendo che la spesa di £. 25 milioni previsti
a carico del bilancio 1977 rappresenta un maggior onere
rispetto alle previsioni contenute nei bilanci precedenti.

Il generico rinvio ai mezzi rivenienti dai fondi
ex artt. 8 e 9 della legge 16.5.70 n. 281 non constitui-
sce idonea indicazione delle fonti di copertura dei mag-
giori oneri.

Il parere è sfavorevole.

Distinti saluti

(prof. Marcello Rizzo)

dot. J. J. J.

RELAZIONE SUL D.D.L. "INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE".

Attraverso la Cooperazione i produttori agricoli vengono a trovarsi nella migliore condizione non solo per inserirsi nei processi di trasformazione della produzione, ma anche per intervenire più efficacemente sui mercati ed ottenere così una quota maggiore del prezzo pagato dai consumatori.

Purtroppo, però, in Italia la cooperazione agricola ed in particolare l'associazionismo nel settore zootecnico, incontra varie difficoltà per il proprio sviluppo; difficoltà che sono soprattutto di natura legislativa, economica, ambientale, organizzativa, ecc.-

Pertanto, allo stato attuale, preoccupazione principale del produttore agricolo in genere, è quella di collocare sul mercato il proprio prodotto che lo compensi adeguatamente sia per il lavoro impiegato che per i capitali investiti; preoccupazione che si fa maggiormente sentire nel comparto degli allevamenti, dove il prezzo di vendita dei prodotti zootecnici rappresenta il punto più delicato dell'intero ciclo produttivo.

Infatti, da un giusto livello di prezzi può derivare un incremento nell'attività zootecnica, mentre un cedimento sia pur minimo può rappresentare un grave pericolo per la già precaria situazione dell'allevamento stesso.

Allo scopo, quindi, di favorire lo sviluppo dell'associazionismo e dell'allevamento zootecnico e di garantire

adeguati livelli di reddito, alle aziende agricole singole e associate, il Governo centrale ha approvato una legge (la n.306 del 1'8 luglio 1975) che, oltre ad incentivare l'associazionismo dei produttori agricoli, innova e disciplina il sistema della determinazione del prezzo di vendita del latte alla stalla.

La novità espressa da questa legge consiste soprattutto nel chiamare in causa gli stessi produttori quali elementi determinanti dell'andamento del mercato.

Difatti la legge nel demandare alle Regioni il compito di fissare ognuna per conto proprio una normativa idonea, stabilisce anche il criterio nella determinazione del prezzo di vendita del latte alla stalla, avuto particolare riguardo alle proprietà intrinseche del latte stesso (contenuto in grasso, tasso proteico, valore batteriologico, condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ecc.).

Da ciò scaturisce la grande importanza che ha una tale normativa per la nostra regione, il cui patrimonio bovino e ovino è prevalentemente ad attitudine lattifera (bruna alpina e pezzata nera per la specie bovina, altamurana e leccese per la specie ovina).

Inoltre detta norma rappresenta uno stimolo per i nostri allevatori a produrre meglio e di più e vedere, quindi, premiato tutto il loro impegno rivolto in questo campo.

La nostra regione, quindi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 306, ha formulato un disegno di legge, approvato dalla II^a Commissione nella seduta del 23 novembre scorso, ma con parere sfavorevole della I^a Commissione in merito alla parte finanziaria, il quale, oltre a recepire le norme di carattere generale dettate dalla legge statale, accoglie anche le istanze ed i suggerimenti delle categorie interessate, ascoltate sia in sede preliminare, sia in sede di elaborazione tecnica di tale disegno di legge.

Esso si articola in tre titoli riguardanti: il primo le norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione; il secondo la costituzione delle Associazioni dei produttori zootecnici; il terzo, le disposizioni finanziarie e le norme transitorie.

Il primo titolo è composto di due sezioni: la prima tratta delle procedure per la determinazione del prezzo del latte e l'altra determina i criteri tecnici da adottare al riguardo. Il secondo titolo si suddivide in due sezioni concernenti la prima i requisiti dei produttori zootecnici, e la seconda i requisiti delle loro Associazioni. Il terzo titolo è costituito soltanto da due articoli. Nel loro complesso il disegno di legge in questione si compone di 18 articoli.

L'art. 1, nel richiamare le finalità del provvedimento in armonia con la legge statale n. 306, prevede che il prezzo del latte alla stalla verrà fissato attraverso la contrattazione collettiva tra un Comitato economico regionale dei produttori agricolo-zootecnici ed i rappresentanti degli industriali trasformatore del latte e delle centrali operanti in Puglia.

All'art. 2 viene statuito che, qualora l'accordo non si realizza per spontaneo incontro tra le parti, è compito dell'Assessore regionale all'Agricoltura favorire l'incontro e la contrattazione, mentre all'art. 3 viene stabilito che l'accordo diverrà operante con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

All'art. 4 la legge prevede il caso in cui non intervenga l'accordo fra le parti entro 30 giorni dall'inizio dell'annata agraria, stabilendo che la fissazione del prezzo viene demandata ad una Commissione ristretta, nominata dal Presidente della Regione e presieduta dall'Assessore regionale all'Agricoltura.

./...

L'art. 5 fissa al 1° gennaio l'inizio e al 31 dicembre il termine dell'annata agraria.

L'art. 6 stabilisce che il prezzo di vendita del latte alla produzione è costituito da due componenti: l'una che rappresenta il prezzo base per latte avente lo standard merceologico minimo; l'altra consistente nelle percentuali di maggiorazioni fissate secondo i criteri di cui al successivo art. 8.

L'art. 7 definisce lo standard merceologico minimo del latte.

L'art. 9 dispone che, annualmente, interverranno i necessari accordi tra le parti circa la metodologia e la periodicità per il prelevamento dei campioni del latte da analizzare.

L'art. 10 statuisce che la determinazione del prezzo del latte alla produzione è fatta per ciascuna annata agraria, salvo revisioni semestrali in relazione alla eventuale lievitazione degli elementi di costo.

All'art. 11 è definita la figura del produttore agricolo-zootecnico, mentre con l'art. 12 vengono fissati i requisiti per la costituzione delle Associazioni dei produttori.

All'art. 13 sono fissati gli obblighi cui devono attenersi gli aderenti alle Associazioni.

Con l'art. 14 vengono stabilite le procedure giuridico-amministrative per l'accertamento dei requisiti richiesti alle Associazioni, mentre con l'art. 15 vengono fissate le misure dell'intervento finanziario regionale per il funzionamento delle Associazioni medesime.

L'art. 16 regola la costituzione del Comitato economico che rappresenta gli interessi dei produttori del latte nelle trattative di cui all'art. 2.

./...

Infine, gli artt. 17 e 18 contengono disposizioni finanziarie e norme transitorie per l'espletamento della legge.

Allegati al disegno di legge di cui trattasi figurano una ipotesi di regolamento per l'esecuzione delle analisi del latte da conferire agli stabilimenti di trasformazione, ed un prevedibile schema di maggiorazioni percentuali sul prezzo del latte alla produzione, da pubblicare, secondo gli artt. 8 e 9 della legge e previo accordo tra le parti interessate, sul Bollettino Ufficiale della Regione e da valere per il primo anno di attuazione della legge medesima.

ft. Sano

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZ
ZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE"

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

TITOLO I

Norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

SEZIONE I

Procedure

ART. 1 (finalità)

In attuazione della legge 8.7.1975 n. 306 ed allo scopo di favorire l'associazionismo degli imprenditori e lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo del latte bovino, bufalino, ovino e caprino alla produzione è determinato, con i criteri previsti dalla presente legge, attraverso la contrattazione collettiva tra il Comitato economico regionale dei produttori agricoli zootecnici, costituito ai sensi dell'art. 16, e i rappresentanti degli industriali regionali del settore e delle centrali del latte operanti in Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 2

(Determinazione del prezzo del latte promossa dalla Regione)

Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, l'Assessore regionale all'agricoltura promuove, su richiesta di una di esse, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del Comitato economico, di cui al successivo art.16, con i rappresentanti degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte, di cui ai seguenti artt. 6,7 e 8. Il Comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, l'incontro per la contrattazione è promosso dalla Regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona, sentite le altre regioni interessate.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 3

(Pubblicazione accordo)

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato, a cura del Comitato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è vincolante per le parti contraenti.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 4*

(Mancato accordo)

Qualora non intervenga fra le parti nessun accordo entro 30 giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una Commissione composta da:

- 1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- 2) cinque rappresentanti dei produttori di latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite i rispettivi organi regionali;
- 3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute;
- 4) quattro rappresentanti dell'industria di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2;
- 5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;
- 6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente n. 2 ed uno da quelle di cui ai nn. 4 e 5.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, è competente la Commissione della regione nel cui territorio si determina la maggior produzione rispetto alla zona, sentite le Commissioni delle Regioni interessate.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione non oltre 30 giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

30 giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei voti e sono vincolanti per le parti, immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata a cura dell'assessorato regionale all'agricoltura.

La Commissione ha sede presso l'assessorato regionale all'agricoltura, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 5

(Inizio annata agraria)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'inizio dell'annata agraria è fissata al 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

SEZIONE II

CRITERI TECNICI

ART. 6

(Prezzo di vendita del latte)

Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, è formato:

- a) da un prezzo base per ogni litro di latte con i requisiti fissati dallo "standard merceologico minimo", di cui al successivo art. 7;
- b) da percentuali di maggiorazioni riferite alle qualità del latte ed alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, di cui al successivo art. 8.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 7

(Standard merceologico minimo)

Gli standards merceologici minimi del latte sono così determinati, per specie:

bovina:	(densità a 20° C. 1,030 (grasso 3,20% (proteine 2,90%
bufalina:	(densità a 20° C. 1,031 (grasso 6,00% (proteine 3,50%
ovina:	(densità a 20° C. 1,036 (grasso 6,00% (proteine 5,20%
caprina:	(densità a 20° C. 1,030 (grasso 3,70% (proteine 3,50%

Sono fatte salve eventuali eccezionali modifiche conseguenti all'accordo fra le parti.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 8

(;Percentuali di maggiorazione)

Le percentuali di maggiorazione, di cui alla lettera b) del precedente articolo 6, verranno stabilite di anno in anno, contemporaneamente alla determinazione del prezzo base del latte, ed interesseranno:

- per il latte bovino
 - il contenuto in grasso e quello in proteine, il valore batteriologico e le condizioni di miglioramento igienico-sanitarie del bestiame;
- per il latte bufalino, ovino e caprino
 - il contenuto in grasso e quello in proteine.

Le percentuali come innanzi determinate divengono vincolanti per le parti interessate immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata a cura dell'assessorato regionale all'agricoltura.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 9

(Analisi del latte)

La metodologia e la periodicità del prelevamento dei campioni di latte, i sistemi di analisi, gli Istituti ed i laboratori pubblici o privati, presso i quali tali analisi devono essere eseguite, sono concordati ogni anno fra le parti interessate e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 10

(Periodicità della determinazione dei prezzi)

Il prezzo base del latte è determinato, per l'intera annata agraria, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione.

Su richiesta di una delle parti, detto prezzo potrà essere sottoposto ad una revisione semestrale, qualora si dovesse verificare sostanziali mutamenti dei costi degli alimenti per il bestiame e del lavoro, con le modalità di cui all'art. 4. della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

TITOLO II - DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ZOOTENNICI

SEZIONE I

DEI PRODUTTORI ZOOTECCNICI

ART. 11

(Requisiti dei produttori agricoli-zooteccnici)

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricol~~a~~-zooteccnici gli imprenditori singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere tutti coloro che, comunque, siano titolari di una im- presa agricola, nella quale è esercitata un'attività zooteccni- ca per la produzione del latte, e che abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

SEZIONE II

DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 12

(Requisiti delle Associazioni dei produttori agricolo-zootecnici)

Le associazioni, costituite su iniziativa dei produttori agricolo-zootecnici, devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) avere quali soci esclusivamente dei produttori agricoli del latte, singoli o associati che abbiano la disponibilità del prodotto;
- 2) essere aperti a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione dell'imprenditore o socio alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- 3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedono in particolare:
 - a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte e dei prodotti derivati per il tramite dell'associazione, secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;
 - b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione del prodotto, nonché di iniziative dirette ad incrementare la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;
 - c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature prevalentemente pubbliche eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e la tutela del mercato nelle zone in cui gli associati svolgono la loro attività.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Gli Statuti devono prevedere che nelle Assemblee ogni socio imprenditore agricolo-zootecnico abbia diritto ad un voto e le cooperative a tanti voti quanti sono i soci produttori di latte che fanno parte di esse.

Nella elezione degli organi direttivi e amministrativi, da attuarsi col sistema proporzionale, gli Statuti devono altresì garantire la pluralità di liste dei rispettivi candidati.

Gli Statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelli in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempre che i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla legge.

Le Cooperative agricole, anche di trasformazione, ed i loro Consorzi, aventi i requisiti predetti con particolare riferimento alla base territoriale e associativa, possono essere riconosciuti come associazioni di produttori ai fini della presente legge, a condizione che tengano apposita contabilità separata da quelle delle altre attività eventuali.

Qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un Consorzio di Cooperative, gli Enti ad essi aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Le associazioni dei produttori agricolo-zootecnici possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale a tutti gli Enti associati.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 13

(Obblighi degli aderenti alle associazioni produttori agricolo-zootecnici)

Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

- 1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;
- 2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello Statuto;
- 3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;
- 4) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;
- 5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabilite dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 14

(Accertamento dei requisiti dell'Associazione produttori agricolo-zootecnici)

Il provvedimento dell'Assessore, che riconosce e nega l'esistenza dei requisiti, deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al TAR, nel termine di 30 giorni.

Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna regione interessata, alla quale deve essere presentata istanza.

Nel caso in cui i requisiti previsti venissero a mancare, su richiesta del comitato economico di cui al successivo art. 16 della presente legge, l'Assessore regionale all'agricoltura, previo parere del comitato di cui al presente articolo, può revocare il riconoscimento.

Il riconoscimento dei requisiti delle associazioni dei produttori agricolo-zootecnici è deliberato dall'Assessore regionale all'agricoltura entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni medesime, sentito il parere di un apposito comitato costituito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 4, integrato dal Presidente della competente commissione permanente del Consiglio o da un suo rappresentante.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 15

(Spese di gestione delle Associazioni produttori agricolo-zootecnici)

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta al l'approvazione dell'Assessore regionale dell'agricoltura. Alle associazioni, per un periodo non superiore ai 5 anni e con gradualità decrescente, sono concessi nei limiti dei fondi annualmente disponibili, contributi nelle spese di avviamento occorrenti per il loro funzionamento, sulla base di programmi annuali di attività approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Commissione Consiliare Permanente compe - tente.

Il Contributo è concesso sino al 90% della spesa ammissibile nel primo anno, dell'80% nel secondo anno, del 70% nel terzo anno, del 55% nel quarto anno e del 40% nel quinto anno.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla Comunità Economica Europea.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 16

(Costituzione del Comitato economico)

Ogni associazione dei produttori agricolo-zootecnici, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento regionale di riconoscimento, deve segnalare all'assessorato regionale all'agricoltura i nominativi di un rappresentante e di un supplente, per la costituzione del Comitato economico regionale.

I componenti del Comitato economico regionale sono nominati con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

L'insediamento del Comitato, che dura in carica 3 anni, è effettuato con la pubblicazione della sua composizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Entro 15 giorni dall'insediamento del Comitato, l'associazione regionale allevatori, l'associazione nazionale della pastorizia, la federazione regionale degli agricoltori, la federazione regionale dei coltivatori diretti, l'Alleanza regionale contadini, l'associazione produttori zootecnici di Puglia devono segnalare ciascuna all'Assessorato regionale all'agricoltura il nominativo di un proprio rappresentante, incaricato di assistere il Comitato economico regionale nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ai soli fini del coordinamento interno dei lavori, il Comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Ogni rappresentante componente il Comitato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci che fanno parte di ogni Associazione produttori agricolo-zootecnici.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE

ART. 17

(Copertura finanziaria)

Alle spese per l'applicazione dell'art. 15 della presente legge si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "Contributi per la incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli di latte" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1977 e per i successivi quattro esercizi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuale e successive modifiche, nonché con i finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

E' istituito l'art. bis di L. 25.000.000.=

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ART. 18

(Norme transitorie)

Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, l'Assessore regionale all'agricoltura convoca, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli artt. 6,7 e 8, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'annata agraria, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'art. 4.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

-All/fo n.1-

A N A L I S I D E L L A T T E

(Art.9) L.R. del)-

"Norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione"

Le analisi del latte conferito agli stabilimenti devono essere effettuate secondo la seguente normativa.

LABORATORI

Le analisi per la determinazione delle caratteristiche merceologiche del latte devono essere effettuate a scelta delle Associazioni presso i seguenti laboratori:

A) PUBBLICI

- 1) Laboratori provinciali di igiene e profilassi;
- 2) Istituti zooprofilattico sperimentale per la Puglia di Foggia;
- 3) Laboratori delle università;

B) PRIVATI

- 1) Laboratori delle associazioni di allevatori o degli stabilimenti lattiero-caseari, previa intesa fra le parti interessate.

CONTROLLI

L'assessorato regionale all'agricoltura designerà un ente pubblico per il controllo sulla uniformità delle analisi, eseguita secondo la metodologia appresso indicata e per la taratura degli strumenti adoperati dai singoli laboratori.

CAMPIONATURA

I campioni del latte conferito saranno prelevati da personale scelto di comune accordo fra produttori agricoli ed utilizzatori.

La periodicità dei prelevamenti è la seguente:

- bovini e bufalini ogni 21 giorni
- ovini e caprini ogni 14 giorni

Tutte le spese relative al prelevamento e trasporto dei campioni di latte ai laboratori di analisi saranno sopportate in parti uguali dai produttori e dagli utilizzatori.

METODOLOGIA DELLE ANALISI

Le analisi dei campioni di latte devono essere effettuate con i seguenti metodi:

a) GRASSO

- 1- metodo volumetrico GERBER
- 2- metodo Milk-o-tester e similari sufelametrici

b) PROTEINE

- 1- metodo all'amido nero
- 2- metodo all'arancio G
- 3- metodo al formolo

c) CARICA MICROBICA

metodi indiretti:

- 1- bleu di metilene
- 2-;Resazzurrino (alizarina)

d) MASTIT E

- 1- conta citologica
- 2- californiana test

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

- All.to n. 2

Percentuali di maggiorazione del prezzo base di vendita del latte
(art. 8 della legge regionale n. ... del ...)

Le percentuali di maggiorazione del prezzo base di vendita del latte alla
produzione sono così determinate:

LATTE BOVINO:

- a) contenuto in grasso:
0,7% pe(r ogni frazione decimale oltre il minimo;
- b) contenuto in proteine:
1,50% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- c) valore batteriologico:
4,0% sino a 500.000 batteri per ml.
2,0% da 500.000 a 1.000.000 per ml.
1,0% da 1.000.000 a 2.000.000 di batteri per ml.
- d) condizioni igienico-sanitarie del bestiame:
mastite: 2,0% sino a 300.000 cellule somatiche per ml.
1,0% da 300.001 a 700.000 cellule somatiche per ml.

LATTE BUFALINO:

- a) contenuto in grasso:
1,5% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- b) contenuto in proteine:
2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo

LATTE OVINO:

- a) contenuto in grasso:
1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo
- b) contenuto in proteine:
2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo

LATTE CAPRINO:

- a) contenuto in grasso:
1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo
- b) contenuto in proteine:
2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo